

STATUTO

Titolo I - Denominazione, Sede e Finalità

Art. 1 - Denominazione.

1. E' costituita, nel rispetto del codice civile e delle normative in materia, l'associazione no profit di promozione culturale denominata "**ASSOCIAZIONE LORETTA CARLI**" in sigla "**ALC**".
2. Si contraddistingue con il logo ALC costituito da 5 bambini che formano un girotondo sovrastato dall'acronimo ALC.

Art. 2 - Sede.

1. L'Associazione ha sede in Vicenza (Vi), in via Btg Vestone n. 5.
2. L'Associazione può modificare la sede e anche istituire sedi decentrate su deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 3 - Finalità sociali e durata.

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione culturale e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare: la tutela, la promozione e la divulgazione di storie e favole per l'infanzia.
3. Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione può promuovere incontri, convegni e dibattiti; indire premi letterari, pubblicare testi o atti, partecipare a trasmissioni radiofoniche e televisive, intervenire sulla stampa e con ogni altro mezzo divulgativo idoneo.
4. Gli eventuali proventi delle attività saranno utilizzati per sostenere i costi delle iniziative istituzionali; in nessun caso possono essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta.
5. E' fatto divieto di svolgere attività incompatibili con le finalità sopraindicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie di quelle statutarie, in quanto integrative o a sostegno delle stesse.
6. L'Associazione ha durata illimitata ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Titolo II - I Soci

Art. 4 - I Soci.

1. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche maggiori d'età, che ne condividono gli scopi e accettano lo statuto ed i regolamenti. E' esclusa la temporaneità della partecipazione.

2. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri.
3. La quota associativa, personale e non trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, non è né rimborsabile né rivalutabile.
4. La tessera di iscrizione costituisce titolo per partecipare al voto dell'assemblea.
5. L'ammissione dei soci è di competenza del consiglio direttivo, su presentazione di apposita richiesta scritta.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci.

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività previamente autorizzate dagli organi associativi.
3. I soci si impegnano ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni impartite dal consiglio direttivo.
4. I soci devono versare nei termini la quota sociale annuale nonché rispettare lo statuto ed i regolamenti.
5. I soci svolgeranno la propria attività in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio.

1. Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
2. E' motivo di esclusione automatica il mancato versamento della quota associativa annuale dopo l'invito espresso da parte dell'associazione.
3. Il socio che contravvenga ai doveri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti o che ponga in atto comportamenti che ostacolino lo svolgimento delle attività associative può essere escluso dall'associazione.
4. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
5. In tutti i casi l'ex associato non potrà per tre anni dare vita o partecipare ad attività, in proprio o collettive, che per finalità organizzative e metodi operativi contrastino con le finalità e le ragioni dell'ALC.

Titolo III - Organi dell'associazione

Art. 7 - Organi sociali.

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - l'assemblea dei soci,
 - il consiglio direttivo,

- il presidente,
- il tesoriere,
- il revisore dei conti.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 8 - Assemblea dei soci.

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. La convocazione dell'assemblea avverrà mediante invito del Presidente da spedire a mezzo posta, anche elettronica, o mediante pubblicazione su alcuni quotidiani o sul sito internet dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente oltre alla data, anche il luogo e l'ordine degli argomenti da trattare.
3. L'assemblea è convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritenga necessario.
4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 - Modalità di funzionamento dell'assemblea.

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
3. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in mancanza da persona nominata dall'assemblea.
4. L'assemblea delibera a maggioranza semplice salvo quando è previsto diversamente dallo statuto. Vigè il principio del voto singolo e personale.
5. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario che lo sottoscrive unitamente al presidente dell'assemblea.
6. I soci hanno diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva la relazione morale e finanziaria del consiglio direttivo;
- approva i rendiconti economico e finanziario consuntivo e preventivo presentati dal consiglio direttivo;
- elegge il consiglio direttivo ed il revisore dei conti;
- modifica lo statuto;

- approva i regolamenti ed ogni loro modifica;
- delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

Art. 11 - Consiglio direttivo.

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
2. Entro trenta giorni dalla elezione, nella prima riunione convocata, il consiglio direttivo nomina al suo interno il presidente e il tesoriere.
3. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni d'ufficio e previamente autorizzate dal consiglio.
4. Il presidente convoca il consiglio mediante comunicazione scritta o con mezzi elettronici almeno tre giorni prima salvo i casi urgenti per i quali non si richiedono formalità nè termini.
5. Le riunioni sono presiedute dal presidente o in sua assenza da un suo delegato e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
6. Il consiglio delibera con la maggioranza dei presenti.
7. I verbali delle riunioni trascritti in apposito registro saranno sottoscritti dal verbalizzante e controfirmati da chi ha presieduto la riunione.

Art. 12 - Funzioni del consiglio.

Spetta al consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle attività per l'attuazione dei fini statutari avendo competenza generale salvo quanto dallo Statuto riservato all'assemblea;
- b) decidere in merito all'ammissione dei soci o alla loro esclusione;
- c) determinare la misura e i termini di versamento della quota associativa;
- d) redigere il rendiconto economico e finanziario sia consuntivo che preventivo da presentare all'assemblea nei termini previsti dallo statuto;
- e) redigere la relazione morale e finanziaria da presentare all'assemblea;
- f) deliberare il cambio della sede ed istituire sedi decentrate;
- g) costituire al suo interno un comitato esecutivo per la gestione operativa di parte o dell'intera attività istituzionale deliberandone la composizione, le competenze, il funzionamento e le scadenze.

Art. 13 - Decadenza dalla carica di consigliere.

1. Si decade dalla carica di consigliere: a) per dimissioni scritte al consiglio direttivo. Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci; b) per assenza senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive; c) per perdita della qualifica di socio; d) per gravi azioni contrarie allo statuto, ai regolamenti e alle finalità dell'associazione. In questo caso la revoca viene deliberata dall'assemblea.

3. Nei casi di decadenza o morte del consigliere si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

Art. 14 - Il Presidente.

1. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo al suo interno, con la presenza dei due terzi dei componenti e il voto della maggioranza dei presenti.

2. Dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile per non più di due volte consecutive.

3. Il presidente ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio dell'associazione.

4. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia l'andamento amministrativo dell'associazione.

5. Spetta al presidente l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del consiglio al quale riferisce dell'attività compiuta e in casi di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma convocando al più presto il consiglio direttivo per la ratifica.

6. E' facoltà del presidente attribuire funzioni di rappresentanza, dietro apposita delega, ad un consigliere o ad altre persone aderenti all'Associazione.

7. Per la decadenza dalla carica di presidente vale quanto previsto per i consiglieri; inoltre il presidente potrà essere revocato con voto motivato della maggioranza dei consiglieri. In tal caso si provvederà alla nomina del nuovo presidente.

Art. 15 - Tesoriere.

1. Il tesoriere amministra il patrimonio dell'associazione, redige i rendiconti presentando la relazione finanziaria al consiglio direttivo.

2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 16 - Revisore dei conti.

1. Il revisore dei conti è nominato dall'assemblea ordinaria scelto anche fra i non soci. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di membro del consiglio direttivo e non dà diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

2. Il revisore verifica la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, esprime pareri sui rendiconti, interviene alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto, riferisce all'assemblea i suoi pareri.

Titolo IV - Patrimonio ed Entrate

Art. 17 - Risorse economiche.

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) quote associative;

- b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti; d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000;
 - d) proventi derivanti da eventuali pubblicazioni.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
3. L'associazione ha il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni connesse o affini.

Art.18 - Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario.

1. Il consiglio direttivo deve presentare all'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto economico-finanziario dell'associazione consuntivo e preventivo. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
2. Il rendiconto economico-finanziario predisposto dal consiglio direttivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, deve altresì essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Titolo V - Scioglimento dell'associazione

Art. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

1. L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività della stessa protratta per oltre tre anni.
2. In caso di scioglimento, l'assemblea, su richiesta del consiglio direttivo o, in mancanza, dei soci, nomina uno o più liquidatori.
3. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea o, in mancanza, del consiglio direttivo o, in subordine, dei soci che hanno promosso lo scioglimento, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta per legge.

Titolo VI - disposizioni di attuazione e finali

Art. 20 - Norma di attuazione.

1. Il presente Statuto entra in vigore con la sua approvazione.
2. Il rinnovo delle cariche sociali dovrà avvenire entro un anno dalla sua entrata in vigore.

3. Restano valide tutte le disposizioni regolamentari adottate anteriormente alla entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 21 - Disposizioni finali.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.